

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2708

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(PRODI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi

Presentato alla Presidenza il 6 febbraio 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel programma triennale 1979-1981, presentato dal Governo nel gennaio del corrente anno, a proposito della ristrutturazione industriale e finanziaria delle imprese, si afferma tra l'altro che la strategia ivi delineata « si ar-

ticola su più livelli di intervento, che possono essere definiti nel modo seguente:

per le imprese private:

a) intervento dei consorzi bancari, nei casi in cui le agevolazioni previste per

la ristrutturazione industriale e il risanamento finanziario siano sufficienti a ricostituire entro un ragionevole lasso di tempo la redditività dell'impresa;

b) intervento della GEPI, nei casi di imprese meridionali in difficoltà ma risanabili, sia pure con tempi non brevi a costi elevati;

c) liquidazione, in tutti i casi in cui il risanamento non sia realizzabile o comporti costi non giustificati dagli obiettivi economici e sociali dell'intervento ».

Come si vede, prescindendosi dall'ipotesi della GEPI, che qui ora non interessa, le alternative prospettate sono due: o salvataggio dell'impresa mediante intervento dei consorzi bancari, o sua liquidazione con effetti estintivi dell'impresa stessa.

La realtà socio-economica però pone sotto gli occhi di tutti una terza alternativa, costituita da ciò che l'intervento dei consorzi, per le più svariate ragioni, non venga effettuato, e ciò non di meno una data impresa o gruppo di imprese comprenda, accanto a parti destinate alla liquidazione, altre e prevalenti sicuramente recuperabili mediante opportune operazioni di ristrutturazione e risanamento, se del caso con gli strumenti apprestati dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

È proprio a codesta evenienza che ha riguardo il decreto-legge in esame, risultando inadeguati a farvi fronte i tradizionali procedimenti concorsuali. Invero il fallimento è destinato ad eliminare l'insolvenza, soddisfacendo i creditori ma sopprimendo l'azienda e l'impresa; l'amministrazione controllata concede all'impresa in difficoltà una dilazione insufficiente (due anni) e dall'altra parte non consente di trasferire l'azienda ad altro imprenditore; il concordato preventivo conduce per lo più alla fine dell'impresa; mentre la estinzione di essa costituisce la finalità primaria e preminente della liquidazione coatta amministrativa.

Occorreva uno strumento almeno parzialmente diverso, che consentisse di salvare le parti sostanzialmente sane, nonostante la non risanabilità di altre appartenenti allo stesso gruppo o alla stessa

impresa, trasferendone la titolarità dall'imprenditore insolvente ad un nuovo imprenditore, cui tuttavia non si trasferiscono i debiti, consentendosi così la ripresa di una nuova attività libera dagli oneri di vecchi indebitamenti, talora non dipendenti da necessità strettamente inerenti alla gestione industriale. Il tutto, si badi, senza soluzione di continuità nel funzionamento delle aziende da alienare, e ponendosi il finanziamento relativo a provvisorio carico di un apposito « fondo pubblico ».

È nata così l'idea di una procedura di amministrazione straordinaria con la quale, per le grandi imprese rilevanti, a causa delle loro stesse dimensioni, rispetto all'interesse pubblico dell'economia generale, del credito e della produzione, si sostituisce l'imprenditore con uno o più commissari governativi che, dopo aver allargato il procedimento a tutte le società del gruppo e dopo averle tutte amministrate per il tempo necessario a rendersi conto della situazione delle varie aziende o unità produttive autonome, propongono un piano di ristrutturazione del complesso, indicando quali unità siano da risanare e cedere, sempre funzionanti, a terzi, e quali invece siano da liquidare, in conformità con quanto previsto alla lettera c) del sopra ricordato programma triennale. Naturalmente, data la delicatezza della scelta, tale piano deve essere sottoposto all'Autorità vigilante sull'amministrazione straordinaria (il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) e all'esame del CIPI, in modo che l'operazione sia circondata da ogni più opportuna garanzia.

La nuova procedura è regolata nei dettagli mediante un rinvio alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa (articoli 195 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), ma da questa si differenzia profondamente per quattro fondamentali aspetti: perché la prosecuzione della gestione dell'impresa costituisce la ipotesi normale e non eccezionale, come nella liquidazione coatta amministrativa; perché l'amministrazione straordinaria tende in via primaria a mantenere in vita le aziende risanabili, con anticipazioni a ca-

rico del « fondo » previsto dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in modo da renderne possibile il trasferimento ad altro imprenditore senza soluzione di continuità, con conseguente maggiore ricavo a beneficio dei creditori; perché consente l'estensione della procedura a tutte le società del gruppo, assicurando l'unitarietà dei vari complessi produttivi; perché prevede, al fine di agevolare la vendita delle aziende, vive e funzionanti, l'intervento delle società consortili di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787.

L'esigenza di dare corso a tale normativa è viva e drammatica. Sempre maggiormente si accentua la crisi economica e cresce a dismisura l'indebitamento di taluni settori industriali, con riflessi pericolosi sia per il mantenimento dei livelli occupazionali, sia per lo stesso ordine pubblico. Occorre quindi rompere ogni indugio e provvedere. E lo strumento normativo proposto sembra del tutto adeguato, volto com'è a contemperare la tutela dei creditori in base al criterio della *par condicio*, col proseguimento delle attività produttive (per le aziende sanabili), sostenute anche da finanziamenti pubblici che, in tal modo, contribuiscono a conservare i livelli occupazionali in atto.

Il sistema si fonda, diversamente da quello della liquidazione coatta amministrativa, che ne può prescindere (articolo 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), su di una preliminare dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza di una qualunque società del gruppo.

Questo deriva dal fatto che nei casi di liquidazione coatta amministrativa previsti dalla legge 16 marzo 1942, n. 267, si tratta di settori e di imprese che sono in via normale e permanente soggetti a vigilanza della autorità pubblica (banche, istituti di credito, imprese assicuratrici, cooperative, ecc.) mentre nella specie un rapporto di vigilanza anteriore al provvedimento di amministrazione straordinaria non sussiste.

Alla dichiarazione dello stato di insolvenza segue, in quanto si tratti di impresa dotata delle dimensioni risultanti dai parametri indicati dall'articolo 1, primo comma, il decreto ministeriale introdotto

vo della procedura di amministrazione straordinaria, dalla cui data si verificano gli effetti ricollegantisi all'indisponibilità dei beni da parte dell'imprenditore: perdita del potere di amministrare e disporre; inefficacia degli atti da lui compiuti dopo quella data; divieto di azioni esecutive individuali; concorso dei creditori; sospensione degli interessi; azioni revocatorie; punibilità dei reati concorsuali.

Col medesimo provvedimento si nominano da uno a tre commissari, che normalmente saranno autorizzati a continuare l'esercizio dell'impresa.

Ministero e commissario, tramite specifici poteri espressamente loro conferiti, appureranno l'esistenza di società a vario titolo collegate con quella già posta in amministrazione straordinaria, chiederanno ai tribunali dei luoghi ove esse hanno la sede principale, in quanto versino in stato di insolvenza, che dichiarino tale stato. La decisione, da pronunziarsi in camera di consiglio, fruisce del regime previsto dall'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sarà seguita da tanti decreti ministeriali quante sono le Società collegate, i quali decreti le assoggetteranno alla procedura di amministrazione straordinaria, da affidarsi allo stesso commissario o agli stessi commissari in precedenza nominati, così da concentrare in un unico *staff* direzionale tutte le aziende del gruppo, ferma peraltro la distinzione delle masse attive e passive. È prevista inoltre la nomina di un comitato di sorveglianza i cui membri possono essere anche più di cinque, secondo il numero delle società da amministrare. Esso fiancheggia i commissari, con compiti essenzialmente di controllo.

Stabilite la consistenza del gruppo e le reali condizioni patrimoniali di ciascuna azienda o unità produttiva altrimenti autonoma, il commissario redigerà un programma dettagliato dell'amministrazione straordinaria, precisando quali aziende sono da conservare e quali da liquidare, quali impianti reputa conveniente riattivare e quali completare, a quali fonti finanziarie intende attingere, e in qual misura, per far fronte alle spese della sua

gestione, a quali soggetti intende vendere le aziende risanabili e a quali condizioni.

Il programma sarà presentato al Ministro dell'industria che, se lo riterrà congruo, ne autorizzerà l'esecuzione, previo conforme parere del CIPI.

Trasferite le aziende sane e liquidate le altre, si farà luogo al riparto del ricavato tra i creditori, i cui diritti saranno stati nel frattempo accertati nei modi e termini stabiliti dagli articoli 207, 208 e 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il riparto è regolato dal successivo articolo 212, con l'unica eccezione della assoluta priorità, anche rispetto ai crediti ipotecari, delle spese sostenute dal commissario e dei debiti da esso contratti per l'amministrazione straordinaria, ivi compresi l'esercizio dell'impresa, nonché il completamento e la riattivazione degli impianti (ed esclusi invece i crediti da mutui agevolati di cui all'articolo 4, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i quali il successivo articolo 7, ottavo comma, non richiede garanzie). Tale norma è parsa indispensabile, perché in difetto non si troverebbe nessun istituto disposto a finanziare l'attività del commissario.

L'articolo 1, primo comma, delimita lo ambito dei soggetti destinatari della nuova normativa. Trattasi delle società lucrative e di capitali che abbiano una esposizione debitoria, verso aziende o istituti di credito per operazioni a medio e lungo termine, superiore a cinque volte il capitale versato e a venti miliardi di lire, derivante per almeno il quindici per cento da finanziamenti agevolati.

Si sono scelti i parametri: dell'esposizione debitoria verso banche, perché agevolmente accertabile e sintomatica delle reali condizioni patrimoniali dell'impresa; del quintuplo del capitale versato, per la medesima ragione e perché il limite assoluto di venti miliardi di lire non è sufficientemente significativo se non posto in rapporto con l'entità del capitale; dell'essere il debito complessivo costituito per almeno il quindici per cento da finanziamenti agevolati, perché questi danno la

misura del diretto interesse dello Stato nella vicenda del dissesto.

L'articolo 1, secondo comma, prevede la necessità del previo accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, rinviando per il rito all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si è voluto in tal modo che una procedura amministrativa di così vaste proporzioni si iniziasse solo dopo che l'insolvenza fosse stata accertata dall'organo giurisdizionale, con tutte le garanzie connesse. E a tal riguardo è appena il caso di ricordare che il rinvio è da intendersi fatto al citato articolo 195 nella formulazione risultante dalla sentenza additiva 27 giugno 1972, n. 110, della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'obbligo per il tribunale di previamente disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio. Il decreto del Ministro dell'industria, che dà inizio alla procedura di amministrazione straordinaria, è adottato di concerto col Ministro del tesoro, per l'interesse che alla procedura medesima hanno aziende ed istituti di credito.

L'articolo 1, terzo comma, prevede che l'amministrazione sia affidata, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, ad uno o tre commissari, a seconda delle dimensioni e dell'importanza delle imprese coinvolte. E potrà anche succedere che, nominato inizialmente un commissario, quando si accerti un rilevante numero oppure una grossa entità di società collegate, si renda opportuna la nomina, con successivo decreto concertato, degli altri due. Il comma contiene inoltre un rinvio formale, per quanto non diversamente disposto dalla nuova legge, agli articoli 196 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il cui contenuto, per la tecnica della formulazione, l'accurato temperamento degli interessi in conflitto e le garanzie che offre ai vari soggetti implicati, è sembrato bene adattarsi alle esigenze della novella procedura. Dovranno quindi ritenersi regolati dalle norme richiamate: i termini e le forme di pubblicazione e iscrizione del provvedimento ministeriale che dispone l'amministrazione straordinaria (articolo 197); la nomina del comitato di sorveglianza e il funzionamento dell'organo

commissariale plurimo (articolo 198); la responsabilità dei commissari (articolo 199); gli effetti del provvedimento di amministrazione straordinaria sull'impresa, sugli organi sociali, sui rapporti processuali in corso (articolo 200); sui creditori, sui rapporti giuridici preesistenti (articolo 201); sugli atti pregiudizievoli ai creditori e sulla punibilità dei reati concorsuali (articolo 203); la soggezione del commissario alle direttive dell'autorità vigilante e al controllo del comitato di sorveglianza, la consegna dei beni da parte dell'imprenditore insolvente e l'inventario (articolo 204); il rendiconto dell'impresa al commissario e la relazione semestrale del medesimo (articolo 205); l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci, e l'integrazione dei poteri del commissario, salvo il disposto dell'articolo 2, primo, secondo, terzo e quarto comma del decreto-legge (articolo 206); le comunicazioni ai creditori e ai terzi (articolo 207); le domande dei creditori e dei terzi (articolo 208); la formazione dello stato passivo, salva la competenza del tribunale di Roma, a norma dell'articolo 6, comma 1 del disegno di legge; la liquidazione dello attivo, peraltro limitatamente alle aziende non risanabili (articolo 210); mentre per le altre provvede l'articolo 2, secondo e quarto comma, del decreto-legge; la responsabilità sussidiaria dei soci (articolo 211), che sembra ristretta al caso delle società in accomandita per azioni (articolo 2471 del codice civile); la ripartizione dell'attivo (articolo 212), salvo l'articolo 2, quinto e sesto comma del decreto-legge; le formalità di chiusura del procedimento di amministrazione straordinaria (articolo 213); il concordato (articoli 214 e 215), per l'eventualità piuttosto remota, che l'autorità vigilante ne ravvisi l'opportunità. Non trova invece applicazione l'articolo 202, perché, come si è già notato, il provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria deve sempre essere preceduto dall'accertamento giurisdizionale dello stato di insolvenza.

L'articolo 2, primo comma, fa bene intendere come, diversamente da quel che accade nel fallimento e nella liquidazione

amministrativa, nella procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto in esame la continuazione dell'esercizio dell'impresa costituisce la regola, non l'eccezione, in vista appunto delle finalità principalmente risanatrici della procedura stessa, onde la relativa autorizzazione è di norma accordata col decreto introduttivo.

Il secondo comma richiede anche il parere conforme del CIPI, in vista dell'entità degli impegni che sono necessari per riattivare o completare impianti industriali. Inoltre, come si è già accennato, subordina le scelte del commissario, in ordine a quali aziende siano da risanare e quali da liquidare, e in genere relativamente a tutta l'attività di amministrazione che intende porre in essere, all'autorizzazione del Ministro dell'industria, su conforme parere del CIPI. La ragione di tali controlli preventivi è già stata indicata sopra. Considerata poi la funzione dell'autorizzazione ministeriale, l'ultimo inciso vieta, prima che essa intervenga, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non specificamente autorizzati, a pena di nullità.

Il terzo comma abilita il commissario, per fronteggiare le spese di esercizio dell'impresa nonché quelle di completamento o riattivazione di impianti, a contrarre mutui agevolati e a chiedere contributi sugli interessi al « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » (articoli 3 e 4, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675), anche in deroga alle condizioni richieste e ai limiti stabiliti dalla legge stessa (per esempio quello del trenta per cento del costo globale preventivo del progetto, vedi articolo 7, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675). È questa una disposizione fondamentale nell'economia delle nuove norme, della quale è superfluo sottolineare l'importanza decisiva al fine di conseguire lo scopo di realizzare la ristrutturazione e il risanamento delle imprese, senza interrompere la continuità di esercizio e quindi conservandone l'avviamento, il relativo valore e i rapporti giuridici in corso, primi fra tutti quelli di lavoro dipendente. Resta inteso, come avverte l'ultimo inciso, che, ad evitare eccessi di spesa da parte del commissario, il CIPI valu-

terà anche la congruità delle spese di esercizio, stabilendo i limiti del finanziamento.

Il quarto comma aggiorna la misura del valore degli atti (oggi ferma a duecentomila lire) che il commissario può compiere senza necessità di autorizzazione ministeriale.

Il quinto comma, di cui pure si è detto, ai fini del riparto dell'attivo, dà preferenza assoluta, anche rispetto ai creditori ipotecari, al fine di superare un certo orientamento giurisprudenziale sull'interpretazione dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai creditori cosiddetti verso la massa, ivi compresi quelli sorti non solo in dipendenza della amministrazione commissariale, ma anche di seguito all'esercizio dell'impresa, nonché al completamento e alla riattivazione degli impianti, da parte del commissario. Solo così, invero, poteva ad esso consentirsi di trovare dei finanziatori, dando a questi ultimi la sicurezza della restituzione integrale. Si è fatta eccezione solo per i crediti da mutui agevolati ex articolo 4, lettera 2), della legge 12 agosto 1977, n. 675, considerando che per essi il successivo articolo 7, ottavo comma, non richiede garanzie.

Col sesto comma si è specificata una disposizione già vigente, cioè quella secondo cui, previo il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità vigilante, il commissario può distribuire acconti parziali, tra l'altro, ad alcune categorie di creditori, anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività (articolo 212, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). Si è così precisato che tra tali categorie sono preferite quelle che sono sembrate economicamente più deboli: i lavoratori dipendenti, in quanto, s'intende, le aziende in cui lavorano siano poste in liquidazione; gli artigiani, altri piccoli imprenditori.

L'articolo 3 detta un'altra serie di disposizioni decisamente innovative nel nostro ordinamento, cui è sconosciuta la nozione di « gruppo di imprese ». Con tali disposizioni si è cercato di dare rilevanza giuridica ad un ben noto fenomeno economico, che solo di recente ha fatto timida

apparizione in un progetto comunitario, ove si afferma, in caso di insolvenza delle società controllate, la responsabilità, per le loro obbligazioni, della società controllante. L'attuale assetto giuridico del nostro paese non consentiva di giungere a tanto. Tuttavia si sono previsti quattro tipi di rapporti, tra la prima società assoggettata ad amministrazione straordinaria ed altre società con la prima variamente collegate, al fine di estendere anche a queste la procedura, di unificare tutto il complesso produttivo da affidare all'amministrazione commissariale, di rendere possibile il trasferimento di impianti e stabilimenti tra loro integrati, realizzandosi così un maggior ricavo. Peraltro codesta « estensione » della procedura, che si attua con l'emissione di tanti decreti quante sono le società da coinvolgere e col proporre alla loro amministrazione straordinaria lo stesso commissario o gli stessi commissari originariamente nominati, presuppone l'insolvenza di tali società, da accertarsi giudizialmente, mentre prescinde dall'esistenza, in ciascuna, dei parametri indicati dall'articolo 1. Potranno così essere assoggettate all'estensione della procedura, purché dichiarate insolventi, anche società la cui esposizione debitoria verso aziende o istituti di credito sia inferiore al quintuplo del capitale versato, sia inferiore a venti miliardi di lire, oppure non derivi, neanche in parte, da finanziamenti agevolati.

I quattro tipi di rapporti, delineati nel primo comma, si fondano alternativamente sul controllo attivo, sul controllo passivo, sull'unicità sostanziale di direzione, sullo indebitamento superiore al terzo del valore delle attività, proprie delle società indebitate; ed hanno tutti lo scopo di consentire di raggiungere, al di là del giuridico pluralismo di società l'unità dell'impresa economica sottostante.

Il secondo comma accorda anche al commissario della società già posta in amministrazione straordinaria, la legittimazione a domandare al tribunale l'accertamento del rapporto con le società collegate, e la dichiarazione d'insolvenza nei confronti di queste ultime. Analoga legittimazione è data al pubblico ministero, sia per le fun-

zioni pubbliche spettantigli a tutela degli interessi generali della collettività, sia per l'eventualità della presenza di fatti costituenti reati, a causa dell'obbligo che esso ha di promuovere l'azione penale. È poi prevista, come si è già dianzi notato, l'adozione di un distinto decreto ministeriale per ciascuna società da porre in amministrazione straordinaria e l'affidamento di tutte le conseguenti procedure al medesimo commissario inizialmente nominato, cui potranno affiancarsene altri due ove il complesso imprenditoriale da amministrare si riveli particolarmente imponente. Come è intuitivo, lo scopo della disposizione è di concentrare in un unico *staff* direzionale l'amministrazione di un compendio industriale che è sostanzialmente unico, anche se formalmente frazionato. In tale ipotesi può tornare utile o necessario, dato l'incremento nel numero dei creditori, integrare con ulteriori membri il comitato di sorveglianza, anche oltre il numero massimo di cinque, consentito dall'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Di qui l'ultima parte del comma in esame.

Col terzo comma si è conferito all'autorità vigilante e al commissario il potere di pretendere — al fine di appurare l'esistenza dei rapporti di cui al primo comma — informazioni sia dalla Consob, sia da altri pubblici uffici, sia dalle società fiduciarie che sono tenute ad indicare i titolari delle azioni ad esse intestate. Ciò ad evitare che le necessarie ricerche finissero col sortire esito negativo.

L'articolo 4, primo comma, prospetta l'ipotesi che una delle società collegate venga dichiarata fallita o perché la prima società non sia stata ancora posta in amministrazione straordinaria o perché il relativo decreto, nonostante la pubblicità datane a norma dell'articolo 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non sia ancora venuto a conoscenza del tribunale. In tal caso, appena tale conoscenza si verifici, il tribunale col consueto rito in camera di consiglio dichiara che la società fallita è pur essa soggetta a procedura di amministrazione straordinaria, verificandosi così, a seguito del decreto ministeriale

che tale amministrazione avrà disposto, una conversione del fallimento in procedura di amministrazione straordinaria. Le garanzie processuali sono le solite e dalla data del decreto ministeriale cessano le funzioni degli organi del fallimento, che invieranno gli atti al commissario, unico o plurimo che sia, fermi naturalmente gli effetti dei provvedimenti legalmente emanati dal tribunale.

L'articolo 5, primo comma, detta altra disposizione intesa a favorire le vendite di aziende e complessi aziendali in attività, prevedendo che i relativi acquisti possano essere effettuati da società per azioni, costituite *ad hoc* dalle società consortili previste dall'articolo 1 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, sul risanamento finanziario delle imprese.

Col secondo comma si è inteso regolare il rapporto tra la procedura di amministrazione straordinaria e quella, cospirante a fini analoghi, prevista dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, disponendo l'inapplicabilità della prima fino a quando sia in corso il piano di risanamento regolato dalla seconda. Si è voluto evitare che, autorizzatasi dalla Banca d'Italia la costituzione di società consortili a norma della citata legge 5 dicembre 1978, n. 787, la relativa complessa procedura potesse venire frustrata da una dichiarazione dello stato di insolvenza e dal conseguente decreto di amministrazione straordinaria, emessi a tenore dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge, a carico della impresa da risanare o di quella che la controlla.

L'articolo 6, primo comma, prevede un foro speciale (tribunale di Roma) per tutti gli episodi giurisdizionali che si innestano sul tronco del procedimento amministrativo di straordinaria amministrazione, eccettuate le dichiarazioni dello stato di insolvenza e le relative opposizioni, che restano di competenza del tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede principale. Scopo della disposizione è la concentrazione presso un unico tribunale di tutti i processi relativi ad una pluralità di amministrazioni straordinarie attinenti a società, che possono avere le sedi più disparate, in modo che all'unicità del commissario (uni-

co o plurimo) corrisponda l'unicità del foro, le quante volte il primo agisca o venga convenuto in giudizio dinanzi al secondo, in ragione del suo specifico ufficio.

Col secondo comma si colma una lacuna del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che non precisa, se, quando il commissario vende il bene ipotecato, abbia il potere di disporre la cancellazione della relativa formalità o se, invece, tale potere spetti alla autorità di vigilanza o, ancora, se spetti al giudice cui il commissario sia in qualche modo tenuto a rivolgersi per ottenere il relativo provvedimento formale. La questione è stata risolta attribuendo il potere di cancellazione all'autorità di vigilanza, in conformità con l'articolo 2884 del codice civile, dal quale risulta che la cancellazio-

ne può essere ordinata non solo dall'autorità giudiziaria, ma anche da qualsiasi altra autorità cui la legge demandi tale potere. In tal senso del resto disponeva l'articolo 30 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, relativamente alle imprese di assicurazione.

Infine, il terzo comma, per rendere più sollecita la trattazione dei processi per lo accertamento dello stato di insolvenza e dei rapporti di collegamento tra società, nonché per le rispettive opposizioni, stabilisce l'inapplicabilità ai relativi termini della sospensione *ex lege* 7 ottobre 1969, n. 742.

Il provvedimento viene ora presentato alle Camere, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, in considerazione dello stato di crisi in cui versano alcune imprese, il proseguimento delle attività produttive, sostenute anche dai finanziamenti pubblici, ed il mantenimento dei livelli occupazionali; esigenze queste che non potrebbero essere adeguatamente soddisfatte senza ricorrere alla decretazione d'urgenza;

sentito il Consiglio dei ministri;

sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

ARTICOLO 1

(Società soggette e norme applicabili).

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano una esposizione debitoria, verso aziende o istituti di credito per operazioni a medio e lungo termine, superiore a cinque volte il capitale versato e a venti miliardi di lire, derivante per almeno il quindici per cento da finanziamenti agevolati.

La procedura è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stato di insolvenza della società.

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A tutti gli effetti stabiliti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il provvedimento di cui al comma precedente è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

ARTICOLO 2

(Poteri del commissario e spese).

Con decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria o con successivo provvedimento adottato a norma dell'articolo 206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari. Con successivi decreti, su conforme parere del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, può essere diversamente disposto.

Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale. Il programma deve prevedere un piano di risanamento coerente con gli indirizzi della politica industriale; può inoltre prevedere, tenendo conto anche delle esigenze dei creditori e preservando per quanto possibile l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire, la riattivazione di impianti, il completamento di impianti in corso di costruzione e la cessione di aziende, complessi aziendali o impianti. Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità.

Per le esigenze dell'esercizio dell'impresa e per la riattivazione e il completamento degli impianti, possono essere concesse dal CIPI le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 4, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675, anche in deroga alle disposizioni richieste e ai limiti stabiliti dalla legge stessa. Il CIPI valuterà la congruità delle spese di esercizio e fisserà i limiti dell'intervento.

L'autorizzazione dell'autorità di vigilanza non è necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se di valore non superiore a lire duecento milioni.

I crediti sorti in dipendenza della amministrazione commissariale, ivi compresi l'esercizio dell'impresa e il completamento e la riattivazione di impianti, ad eccezione di quelli derivanti dai mutui agevolati di cui all'articolo 4, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono preferiti ad ogni altro credito, anche se garantito da ipoteca, pegno o privilegio.

Nella distribuzione di acconti ai creditori, previsti dall'articolo 212, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono preferiti i lavoratori dipendenti, gli artigiani e le imprese industriali con non più di cento dipendenti.

ARTICOLO 3

(Società o imprese controllate, a direzione unica e garanti).

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale è stata disposta l'amministrazione straordinaria di una società di cui al primo comma dell'articolo 1, sono soggette alla

medesima procedura a norma del presente decreto-legge, ancorché non si trovino nelle condizioni previste nel detto comma:

a) la società che controlla direttamente o indirettamente la società in amministrazione straordinaria;

b) le società direttamente o indirettamente controllate dalla società in amministrazione straordinaria o dalla società che la controlla;

c) le società che in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi risultano sottoposte alla stessa direzione della società in amministrazione straordinaria;

d) le società che hanno concesso crediti o garanzie alla società in amministrazione straordinaria e alle società di cui alle precedenti lettere per un importo superiore, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio, ad un terzo del valore complessivo delle proprie attività.

L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società suindicate può essere richiesto anche dal commissario o dai commissari nominati con il decreto di cui al primo comma e dal pubblico ministero. Alla procedura di amministrazione straordinaria, da disporre con separato decreto per ciascuna società, devono essere preposti gli stessi organi nominati con decreto di cui al primo comma, salvo eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i commissari, allo scopo di accertare l'esistenza di società nelle condizioni di cui al primo comma, possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro pubblico Ufficio, che sono tenuti a fornirle entro quindici giorni. Al medesimo fine possono richiedere alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, le generalità degli effettivi proprietari dei titoli azionari intestati al proprio nome. Tali società sono parimenti tenute a rispondere entro quindici giorni.

ARTICOLO 4

(Conversione del fallimento).

Qualora dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge sia dichiarato il fallimento di una società che al momento della dichiarazione o successivamente si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 3, il Tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta a procedura di amministrazione straordinaria, sentiti il legale rappresentante della società, il curatore e, se nominato, il commissario. Il tribunale provvede su istanza di qualunque interessato o d'ufficio.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dalla data del provvedimento che dispone la amministrazione straordinaria della società cessano le funzioni degli organi preposti al fallimento. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

ARTICOLO 5

(Interventi di società consortili).

Ai fini dell'acquisto di aziende, complessi aziendali, o impianti appartenenti alle società poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto-legge, le società consortili di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787, possono costituire nuove società per azioni.

Le disposizioni del presente decreto legge non si applicano, finché è in corso l'esecuzione del piano di risanamento, né alle società per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione di società consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, né alle società che le controllano a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge medesima.

ARTICOLO 6

(Norme procedurali).

Ai fini di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, relativamente alle società per le quali è stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria è competente il tribunale di Roma, ferma restando la competenza ordinaria per le opposizioni alle sentenze dichiarative dello stato di insolvenza e alle sentenze di cui all'articolo 4.

La cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle società in amministrazione straordinaria venduti dal commissario è ordinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica ai procedimenti per l'accertamento dello stato di insolvenza, a quelli di cui all'articolo 4 ed alle relative opposizioni.

ARTICOLO 7

(Entrata in vigore).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — PRODI — BONIFACIO —
MORLINO — PANDOLFI.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.